

EMENDAMENTO AC 2500
ART 31

All'articolo 31, comma 2, sostituire le parole «3950 milioni» con le seguenti «3850 milioni»;

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente comma

4-bis: «Il fondo di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, è incrementato di 100 milioni, interamente destinati alla copertura delle garanzie a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'art. 5, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, le quali vi accedono alle medesime condizioni previste dalla lettera m) del summenzionato articolo 13, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, in quanto siano a esse applicabili. La garanzia non può in ogni caso essere superiore al maggiore tra i seguenti valori:

- a) il doppio del volume lordo dell'attività commerciale dell'esercizio 2019;
- b) il doppio del volume lordo delle erogazioni effettuate per collaborazioni sportive nel 2019;
- c) il doppio del volume dei proventi da attività sportiva, ove documentabile».

LOTTI, ROSSI, PRESTIPINO, PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, CIAMPI, ORFINI

NOTA: Il presente emendamento destina un importo pari a 100 milioni di euro a incrementare il fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13 del d.l. n. 22 del 2020, al fine di estendere le garanzie ivi disciplinate alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni. In particolare, questo emendamento consente alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di beneficiare di una copertura pari al 100 per cento degli importi finanziati, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, così come prevista dalla lettera m) del suddetto articolo, alle stesse condizioni ivi previste, in quanto a esse applicabili, entro il limite complessivo di 100 milioni. Al fine di prevedere un limite soggettivo alle suddette garanzie, si prevede poi che questa garanzia non possa essere superiore al maggiore tra i seguenti valori:

- a) il doppio del volume lordo dell'attività commerciale dell'esercizio 2019;
- b) il doppio del volume lordo delle erogazioni effettuate per collaborazioni sportive nel 2019;
- c) il doppio del volume dei proventi da attività sportiva, ove documentabile.

EMENDAMENTO AC 2500
ART 216

All'articolo 216 apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole «30 giugno 2020» con le seguenti «30 novembre 2020»;*
- b) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020» con le seguenti «entro il 30 novembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di novembre 2020».*
- c) *al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*
 - 1. *sopprimere le parole « in scadenza entro il 31 luglio 2023».*
 - 2. *sostituire le parole «anche attraverso la proroga della durata del rapporto» con le parole «nonché attraverso la proroga almeno triennale della durata del rapporto» ;*
 - 3. *dopo le parole «<<al contratto di concessione>> aggiungere le seguenti «Il concedente può respingere l'istanza di revisione di cui al presente comma solo per gravi motivi di interesse pubblico espressamente motivati e, in ogni caso, esclusivamente qualora il concessionario si sia reso inadempiente di uno o più obblighi derivanti dal rapporto concessorio prima del 31 dicembre 2019»;*
 - 4. *alla fine aggiungere il seguente periodo: «In caso di mancato accordo, anche qualora le parti non intendano recedere dal contratto, l'ente concedente ha altresì l'obbligo di provvedere all'indennizzo del concessionario per un importo pari a tre dodicesimi del canone annuale pattuito».*

b) dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art 216bis

(Ulteriori misure di sostegno e rilancio del settore sportivo)

- 1. *«Al fine di sostenere gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e a condizione che tali interventi siano realizzati entro la fine del 2020 la misura del credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 177 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è innalzata all'80 per cento e all'articolo 1, comma 178 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole «<< limite complessivo di 13,2 milioni di euro>> sono sostituite con le seguenti «<<limite complessivo di 50 milioni di euro>>;*
- 2. *«Al fine di garantire ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 2 della stessa legge n. 398 del 1991 il mantenimento dei livelli di liquidità necessari a fronteggiare le difficoltà derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 la detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è forfettizzata in misura pari al novanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili».*

3. «Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, la detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-quinquies), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, è estesa per l'anno 2020 e per l'anno 2021 ai ragazzi di età compresa entro i 24 anni».
4. «Per gli anni 2020 e 2021, è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento dei corrispettivi in denaro erogati ai sensi dell'art. 90, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
5. «Entro il limite massimo di [...] milioni di euro, le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 57-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 57-bis del d.l. n. 50 del 2017 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie attraverso associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché attraverso società sportive professioniste».

ROSSI, LOTTI, PRESTIPINO, PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, CIAMPI, ORFINI

NOTA: Il presente emendamento interviene a sostegno del settore sportivo:

- a) estende sino al 30 novembre 2020 la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori;
- b) incrementa dagli attuali 13,2 milioni di euro a 50 milioni di euro l'importo destinato allo sport bonus e innalza il credito d'imposta dall'attuale 65 per cento all'80 per cento.
- c) consente agli operatori del settore dello sport dilettantistico di mantenere livelli di liquidità idonei a fronteggiare le difficoltà derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi.
- d) estende per l'anno 2020 e per l'anno 2021 ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni la detrazione delle spese.
- e) Estensione eco-bonus alle asd e ssd
- f) Revisione rapporti di concessione di impianti pubblici in scadenza al 31 luglio 2023
- g) Credito d'imposta spese sponsorizzazione associazioni e società sportive dilettantistiche

EMENDAMENTO AC 2500

Art98

Al comma 7 sostituire le parole “nove settimane” con le seguenti parole “diciotto settimane”».

LOTTI, ROSSI, PRESTIPINO, PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, CIAMPI, ORFINI

NOTA. Il presente emendamento estende il trattamento integrazione salariale per i lavoratori sportivi di cui all'art. 98, comma 4, del presente decreto da nove a diciotto settimane.

EMENDAMENTO AC 2500
Art119

All'articolo 119, dopo il comma 7, aggiungere il seguente

7bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano anche agli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 per interventi realizzati su immobili a destinazione sportiva di loro proprietà o dei quali siano concessionarie».

ROSSI, PRESTIPINO, DI GIORGI, CIAMPI

NOTA. Il presente emendamento estende alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni i benefici fiscali previsti dall'articolo 119 del presente decreto e concernenti l'efficientamento energetico (commi da 1 a 3 dell'art. 119), l'adeguamento sismico (comma 4 dell'art. 119) e l'installazione di pannelli solari (comma 6 dell'art. 119).

EMENDAMENTO AC 2500
ART 216

All'articolo 216, dopo il comma 4, aggiungere il seguente

4bis. «Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, la condizione di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 26 del presente decreto si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga a un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, la condizione di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 26 del presente decreto è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della singola società. Ai fini del presente comma, si considera esclusivamente il valore dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta derivante dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa di [...] euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate».

ROSSI, PRESTIPINO, DI GIORGI, CIAMPI

Relazione illustrativa La disposizione è finalizzata ad incentivare il rafforzamento patrimoniale delle società sportive professionistiche e dilettantistiche di medie dimensioni, introducendo i necessari correttivi alla disposizione generale prevista dall'art. 26, DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). In primo luogo, si rileva come le società sportive professionistiche e dilettantistiche di medie dimensioni siano caratterizzate da una dimensione più ridotta rispetto al campione di medie imprese considerato dalla disposizione generale contenuta al comma 1 dell'articolo in commento, riflessa nel dato assoluto dei ricavi caratteristici. Tale fattispecie, unitamente all'opportunità di considerare i dati contabili della società su base singola (orizzonte che necessariamente caratterizza l'attività di tali attori sportivi) in luogo del dato consolidato di gruppo, sottendono alla dedicata definizione del perimetro applicativo della disposizione in termini di valori economici espressi. In secondo luogo, nella consapevolezza della funzione sociale che le squadre sportive di medie dimensione rivestono nel panorama territoriale italiano, rappresentando una significativa componente dell'industria sportiva nazionale ed un vero proprio "ascensore" sociale e sportivo, ed alla luce la caratteristica struttura "chiusa" della proprietà, in ragione anche dei significativi esborsi necessari per la gestione di strutture sportive anche di media dimensione e strutturalmente non redditizi, si considera l'opportunità di garantire la fruibilità del credito d'imposta anche nel caso di conferimenti all'interno di gruppi.

EMENDAMENTO AC 2500
ART 28

All'articolo, 28, dopo il comma 2, inserire il seguente

2-bis: «Ove l'affitto d'azienda sia soggetto oltre che ad IVA anche ad imposta di registro con aliquota dell'1 per cento ex comma 10-quater dell'articolo 35 DPR 633/72, in quanto il valore normale degli immobili, come determinato a sensi dell'art. 14 del DPR 633/72, è superiore al 50 per cento del valore complessivo dell'azienda, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 45 per cento dei relativi canoni di affitto d'azienda».

ROSSI, PRESTIPINO, DI GIORGI, CIAMPI

Relazione illustrativa Il comma 2 dell'art. 28, applicabile a tutti i titolari di affitto d'azienda con immobili strumentali a prescindere dal loro valore rispetto a quello complessivo del complesso aziendale, non tiene in giusta considerazione i titolari di contratti di affitto d'azienda con immobili che hanno un valore superiore al 50 per cento rispetto a quello complessivo del compendio aziendale, e che in base alla legislazione tributaria già vigente pagano oltre all'IVA anche l'imposta di registro tipica delle locazioni (ancorché dimezzata), proprio perché il legislatore tributario ha di fatto presunto si tratti di un contratto quasi equiparabile a quello di locazione di un solo immobile. Si viene così a dare un giusto trattamento a tali soggetti tra chi gode di un credito d'imposta del 60 per cento perché titolare di una locazione immobiliare pure e che gode di un credito d'imposta del 30 per cento perché titolare di un affitto d'azienda con immobile di valore inferiore al 50 per cento dell'intero complesso aziendale.

EMENDAMENTO AC 2500
ART 30

All'articolo 30, al comma 1, alla fine del periodo aggiungere il seguente «Per le utenze elettriche di società e associazioni sportive dilettantistiche relative a immobili privati ovvero di proprietà pubblica gestiti in regime concessorio, il beneficio di cui al comma 1 si estende a tutti i mesi dell'anno 2020».

ROSSI, PRESTIPINO, DI GIORGI, CIAMPI

Relazione illustrativa L'ultimo periodo del comma 1 proposto serve a dare giusto ristoro ai gestori di impianti sportivi, quasi sempre di proprietà pubblica, che durante il lockdown sono stati mantenuti perfettamente funzionanti con oneri tutti a carico dei gestori, così da rimanere pronti al momento della riapertura a beneficio di tutta la collettività. Si pensi che la quasi totalità di questi impianti, durante il periodo di chiusura forzato, hanno comunque consumato molta energia senza che ci fosse possibilità che alcuno li usasse e, dunque, senza incassi per il gestore. Le piscine, ad esempio, hanno continuato ad avere le pompe elettriche in funzione per garantire il filtraggio e la depurazione dell'acqua, così come tutti gli impianti hanno avuto consumi per l'illuminazione, la videosorveglianza, la purificazione dell'aria ecc.